

COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

(Provincia di Grosseto)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE

INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 - Trattamento dei dati personali

CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

- Art. 5 - Notificazione
- Art. 6 - Responsabile
- Art. 7 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo
- Art. 8 - Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza
- Art. 9 - Accesso ai sistemi e parole chiave

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I - Raccolta e requisiti dei dati personali

- Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Art. 11 - Informazioni rese al momento della raccolta

Sezione II - Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati

- Art. 12 - Diritti dell'interessato

Sezione III - Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni

- Art. 13 - Sicurezza dei dati
- Art. 14 - Cessazione del trattamento dei dati
- Art. 15 - Limiti alla utilizzazione di dati personali
- Art. 16 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Sezione IV- Comunicazione e diffusione dei dati

Art. 17 – Comunicazione

CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 18 - Tutela

CAPO V – MODIFICHE

Art. 19 - Modifiche regolamentari

Art.20 - Entrata in vigore

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza attivato nel territorio urbano del Comune di Monte Argentario.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ed al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010 pubblicato sulla G.U. n. 99 del 29 aprile 2010.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) Per "**banca di dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese videoregistrate che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
 - b) per "**trattamento**", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
 - c) per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di suoni ed immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
 - d) per "**titolare**", l'Ente Comune di Monte Argentario, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - e) per "**responsabile**", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
 - f) per "**incaricati**", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
 - g) per "**interessato**", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
 - h) per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - i) per "**diffusione**", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - j) per "**dato anonimo**", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 - k) per "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 - Finalità

1. Il trattamento dei dati personali viene effettuato al fine di monitorare la regolare circolazione stradale lungo le vie che attraversano il territorio comunale, prevalentemente all'interno dei centri urbani, controllare gli accessi di veicoli in determinate zone del territorio comunale, sviluppare una funzione preventiva e repressiva delle condotte lesive del decoro e del patrimonio urbano, ed in generale migliorare il livello di sicurezza, percepita e reale, nelle aree assoggettate a controllo.
2. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio del Comune di Monte Argentario

e collegato alla centrale operativa della Polizia Municipale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Art. 4 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Monte Argentario. La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comando della Polizia Municipale costituisce inoltre uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Municipale, nell'ambito delle funzioni di istituto e delle competenze della stessa.
3. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:
 - a) a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini, nell'ambito del più ampio concetto di "Sicurezza Urbana" così individuata secondo il D.M. 5 agosto 2008;
 - b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
 - c) al controllo di determinate aree;
 - d) al monitoraggio del traffico, con particolare riferimento agli accessi nelle Zone a Traffico Limitato ed al riscontro della presenza di targhe riferite a veicoli rubati inserite nel C.E.D. interforze del Ministero dell'Interno;Nel complesso risultano pertanto maggiormente tutelate tutte le figure di utenti deboli della strada (bambini, giovani, anziani) e più in generale la totalità della cittadinanza, garantendo un e più elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate;
4. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.
5. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 20 maggio 1970), per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.
6. I dati acquisiti potranno essere utilizzati per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al Codice della Strada.

CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 5 - Notificazione

1. I dati trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla riservatezza. A tale proposito le disposizioni vigenti prevedono che non vadano comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardano immagini o suoni conservati temporaneamente per esclusiva finalità di sicurezza o di tutela delle persone e del patrimonio.

Art. 6 - Responsabile

1. Il Dirigente dell'Area 2 – Politiche della Sicurezza, Comandante del Corpo della Polizia Municipale in servizio, o altra persona nominata dal Sindaco, domiciliati in ragione delle

funzioni svolte in Monte Argentario presso il Comando della Polizia Municipale, è individuato quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 2, lett. e). E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.

2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
5. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.
6. Il responsabile è titolare della gestione dell'impianto, del suo adeguamento alle norme di sicurezza e del controllo sull'uso delle immagini riprese e raccolte; a tal fine potrà avvalersi di un tecnico appositamente nominato.

Art. 7 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio della Polizia Municipale autorizzato dal Comandante e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli. Il locale potrà essere dotato di un sistema di controllo degli accessi mediante PIN attribuito ai vari soggetti autorizzati.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelle innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Comandante della Polizia Municipale.
3. Possono essere autorizzati all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.
4. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 8 - Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il responsabile designa e nomina gli incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Municipale.
2. Gli incaricati andranno nominati tra gli operatori che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Municipale.
4. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
6. Nell'ambito degli incaricati verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed agli armadi per la conservazione dei supporti magnetici.

Art. 9 - Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile ed agli incaricati individuati come indicato nei punti precedenti.
2. Ciascuno degli incaricati sarà dotato di propria password di accesso al sistema.
3. Laddove l'accesso ai dati avvenga tramite rete internet, sarà individuato un idoneo sistema di certificazione dell'accesso tramite hardware o software ritenuti idonei dal responsabile, al fine di individuare in maniera univoca il terminale dal quale è stato effettuato l'accesso.

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I - RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento, a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale.
3. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la centrale operativa del Comando di Polizia Municipale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su disco fisso del computer. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento quando la sala di controllo non è presidiata.
4. Le telecamere hanno le caratteristiche descritte in apposita relazione rilasciata dalla ditta installatrice, conservate agli atti del Comune. Tali caratteristiche tecniche sono tali da consentire un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.
5. Il presidio della sala di controllo non è garantita sulle 24 ore, ma in base alla concreta organizzazione del servizio.
6. Il termine massimo di durata della conservazione delle immagini videoregistrate è pari a 7 giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.
7. In tutti i casi in cui si voglia procedere a un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore a quello di cui al comma precedente, va inoltrata specifica richiesta al Garante per la necessaria verifica preliminare, ipotizzando la fattispecie come eccezionale nel rispetto del principio di proporzionalità, con riferimento alle esigenze di sicurezza perseguite, alle concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo in cui venga confermata tale eccezionale necessità.
8. La relativa congruità può altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta di custodire o consegnare una copia all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria in relazione ad

una attività investigativa in corso.

Art. 11 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Monte Argentario, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: "Comune di Monte Argentario - Polizia Municipale - Area videosorvegliata".
2. Il Comune di Monte Argentario, nella persona del responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 14, con un anticipo di giorni dieci, mediante pubblicazione di annuncio sul sito internet istituzionale dell'Ente, e con altri mezzi di diffusione locale che saranno ritenuti opportuni.

Sezione II - DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 12 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali deve essere assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti, in conformità al Codice in materia di protezione dei dati personali, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento.
2. La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti al richiedente identificabile, e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti previsti dal Codice o dalle norme in materia di accesso agli atti amministrativi, ovvero nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato. In particolare gli interessati, dietro presentazione di apposita istanza, hanno diritto:
 - a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarli;
 - b) di accedere ai dati che li riguardano senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorra altro giustificato motivo.
3. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica.
4. In caso di esito negativo all'istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Sezione III - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 13 - Sicurezza dei dati

1. Restano ferme le sanzioni, anche penali, conseguenti all'inosservanza delle disposizioni in materia di tutela della privacy.

Art. 14 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
 - a) distrutti;
 - b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

Art. 15 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato

con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni, nonché dal provvedimento del Garante del 29 aprile 2010, al quale si rinvia.

Art. 16 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata per intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni, al quale si rinvia.

Sezione IV - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 17 - Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Monte Argentario a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 18 - Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

CAPO V - MODIFICHE

Art. 19 - Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi del Garante per la protezione dei dati personali o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

Art.20 – Entrata in Vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore a partire dal 15° giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito Web istituzionale del Comune di Monte Argentario.

Approvato con Delibera CC n. 24 del 30.04.2015